

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2486

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata NOJA

Modifica all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per carichi di famiglia relativi a figli il cui reddito sia costituito da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale volti all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Presentata il 5 maggio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La Convenzione, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 a New York, rappresenta un importante risultato raggiunto dalla comunità internazionale in quanto strumento vincolante per gli Stati Parti. La Convenzione si inserisce nel più ampio contesto della tutela e della promozione dei diritti umani, definito in sede internazionale fin dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dalla stessa Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e consolidatosi nel corso dei decenni. In particolare, nei suoi principi ispiratori, la Convenzione non attribuisce « nuovi »

diritti alle persone con disabilità, ma intende piuttosto assicurare che esse possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, di tutti i diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità. Scopo della Convenzione è, dunque, quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno e uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. A tale fine, la condizione di disabilità viene ricondotta all’esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società.

In materia di diritto al lavoro, l'articolo 27 della Convenzione prevede che gli Stati Parti riconoscano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su una base di parità con gli altri; ciò comprende il diritto all'opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità di tutte le persone. Gli Stati Parti devono, dunque, garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro prendendo appropriate iniziative anche di tipo legislativo, tra cui quelle che consentono alle persone con disabilità di avere anche effettivo accesso ai programmi di inserimento, di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua, offerti a tutti, rimuovendo ogni forma di discriminazione.

Il rapporto dell'Istituto nazionale di statistica « Conoscere la disabilità », pubblicato il 3 dicembre 2019, fornisce un quadro sulla condizione delle persone con disabilità nel nostro Paese. Il rapporto documenta gli ambiti più importanti nei quali si manifestano e si generano le limitazioni legate alla disabilità: la salute, l'istruzione, il lavoro, le condizioni economiche, nonché la partecipazione alla vita sociale e culturale. Inoltre, esamina il ruolo svolto dal sistema di *welfare* per contenere il rischio che un *deficit* di salute si trasformi in esclusione sociale e la funzione svolta dalle famiglie, che costituiscono l'altro importante pilastro su cui si fonda l'assistenza alle persone con disabilità nel nostro Paese.

In particolare, per quanto riguarda il lavoro, secondo il rapporto, nella popolazione di età compresa tra 15 e 64 anni è occupato solo il 31,3 per cento di coloro che soffrono di gravi limitazioni (il 26,7 per cento delle donne e il 36,3 per cento degli uomini), contro il 57,8 per cento del resto della popolazione. Si evidenzia, inoltre, come le persone con disabilità siano in prevalenza occupate nel settore della pubblica amministrazione: esse sono il 49,7 per cento, mentre il resto dei dipendenti pubblici è pari al 41,3 per cento. Le persone con limitazioni gravi in cerca di occupazione

sono il 18,1 per cento (il 21,2 per cento dei maschi e il 15,1 per cento delle femmine); tra il resto della popolazione senza limitazioni questo indice si attesta al 14,8 per cento (il 15,2 per cento degli uomini e il 14,4 per cento delle donne). Infine, considerando gli attivi, cioè gli occupati e le persone in cerca di occupazione, il *gap* tra la popolazione con limitazioni gravi e il resto della popolazione aumenta: gli attivi sono, infatti, il 49,4 per cento tra i primi e il 72,6 per cento tra i secondi.

Come è possibile evincere da questi dati, nonostante la Convenzione preveda che i Governi adottino misure per favorire il diritto al lavoro delle persone con disabilità, essa non è ancora pienamente attuata.

In particolare, per quanto concerne l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020, di cui alla comunicazione COM(2010)636 della Commissione, del 15 novembre 2010, si pone tra gli obiettivi quello di un « aumento del numero dei lavoratori disabili sul mercato del lavoro aperto, in particolare attraverso l'elaborazione di politiche attive dell'occupazione e il miglioramento dell'accessibilità ai luoghi di lavoro ». A ciò si aggiunga che il secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, nella linea 4 avanza alcune proposte in materia di inserimento lavorativo, quali l'insediamento presso l'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un corpo ispettivo che verifichi l'applicazione delle normative nazionali relative all'attivazione dei servizi di *tutoring* da parte delle università; l'inserimento di specifiche misure per l'inclusione degli studenti con disabilità nel decreto delegato relativo ai percorsi di alternanza scuola-lavoro; l'applicazione uniforme nel territorio nazionale delle Linee guida per i tirocini di orientamento e incentivi di varia natura per la formazione e l'inserimento lavorativo.

Al di là della teoria e dei principi espressi in programmi e normative, però, si deve

purtroppo prendere atto che esistono ancora gravi e reali difficoltà di inserimento lavorativo per i giovani con disabilità. Muovendo da tale consapevolezza, la presente proposta di legge prevede una misura che consente di promuovere l'accesso al mondo del lavoro delle persone con disabilità attraverso un incentivo fiscale per le famiglie che hanno un figlio con disabilità il cui reddito sia costituito da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale.

La normativa vigente (articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) considera a carico i figli che non superano redditi imponibili pari a 4.000 euro annui fino al compimento del ventiquattresimo anno di età. A ciò si aggiunga che il medesimo testo unico qualifica come redditi esenti alcune tipologie di borse di studio (articolo 3, comma 3, lettera *d-ter*), nonché, entro un certo limite (10.000 euro annui), i compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche (articolo 67). Costituiscono, invece reddito imponibile le cosiddette « borse lavoro » corrisposte a persone con disabilità per tirocini, *stage* o percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro. Pertanto, quando l'ammontare lordo

annuo delle borse lavoro supera 4.000 euro (se, come di frequente, l'interessato ha meno di 24 anni) la persona con disabilità non rientra più tra i familiari a carico, con tutto ciò che ne deriva sotto il profilo fiscale. Questo paradosso costituisce spesso un disincentivo per le famiglie a fare intraprendere percorsi di formazione essenziali per l'inserimento lavorativo dei ragazzi e delle ragazze con disabilità, con conseguenze gravi per le loro future possibilità di occupazione. Per fare un esempio: beneficia della detrazione per il figlio a carico il genitore di un ragazzo che ha compensi di 9.000 euro per pratica sportiva erogato da società dilettantistiche e, invece, non ha diritto alla detrazione il genitore di un ragazzo di pari età che percepisce la metà di tale importo quale borsa lavoro.

Per ovviare a questo *vulnus* e introdurre una misura che favorisca l'occupazione delle persone con disabilità, la presente proposta di legge prevede che il suddetto limite di 4.000 euro sia elevato a 7.500 euro quando il reddito del figlio è costituito dalle somme corrisposte a titolo di borse di studio o di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale volti all'inserimento lavorativo di persone con disabilità.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di 4.000 euro di cui al secondo periodo è elevato a 7.500 euro quando il reddito del figlio è costituito dalle somme indicate alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 corrisposte a titolo di borse di studio o di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale volti all'inserimento lavorativo di persone con disabilità ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 11.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

